

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 16/09/2021

Prot. n. 29560 del 16/09/2021

ALLE DITTE INTERESSATE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (CIG 883014522C). **Chiarimenti**

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Ditte interessate, si forniscono le seguenti precisazioni.

Quesito n. 1 [Nota del 06/08/2021]

Spett.le S.A. in merito alla gara in oggetto siamo cortesemente a richiedervi di riscontrare ai seguenti chiarimenti:

- 1) se vi è un carattere, interlinea, formato da rispettare nella redazione dell'elaborato;*
- 2) se vi è un limite di pagine da rispettare;*
- 3) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all'elaborato;*
- 4) relativamente alla clausola sociale, di indicare il nome dell'APL che attualmente somministra personale;*
- 5) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).*

Risposta: 1-2-3) Fermo restando che l'offerta tecnica deve illustrare in maniera esaustiva gli elementi relativi ai criteri e sub-criteri di valutazione riportati nella tabella all'art. 22.1 (*"Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"*) del Disciplinare di gara, si evidenzia che non sono previsti limiti editoriali e/o di formattazione della medesima; per agevolare l'attività della Commissione giudicatrice si raccomandano comunque la sinteticità, l'esposizione secondo l'ordine indicato nella tabella sopra indicata, nonché l'impiego di un formato digitale che consenta l'utilizzo della funzione di ricerca testuale.

4) Si precisa che l'attuale fornitore del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato è l'Agenzia Tempor S.p.A.

5) Si chiarisce che, sia in caso di recesso dal contratto da parte dell'ASL BI (art. 109 D.Lgs. 50/2016), sia in caso di risoluzione anticipata dello stesso (art. 108 D.Lgs. 50/2016), l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali dalla data di efficacia degli istituti sopra richiamati.

Quesito n. 2 [Nota del 27/08/2021]

1) Al fine di una corretta valutazione dell'offerta economica siamo a richiedere se nella colonna G "costo del lavoro su base oraria" del file dal titolo "allegato_Allegato_04_Dettaglio_offerta_economica.xlsx" l'operatore economico deve inserire i costi del lavoro comprensivi di oneri e contributi o se, viceversa, debbano essere inseriti i costi riportati nell'art. 9.5 del Capitolato colonna 3 (stipendio base orario BS € 11,38; BS € 11,38; C € 12,53; D € 13,57; D san. € 13,83).

2) Si chiede a codesta spett.le Amministrazione di precisare come sono stati determinati e quali elementi comprendono i costi di cui all'art. 9.5 del Capitolato colonna 1 "costo mensile" (BS € 2.727,17; BS OSS € 2.727,17; C € 3.066,98; D amm. € 3.363,78; D san. € 3.363,78)

3) Al fine dell'elaborazione di una corretta offerta economica siamo a richiedere se il ribasso percentuale di cui all'art. 22.3 del Disciplinare dovrà essere calcolato sull'importo totale di gara pari a € 1.700.000

4) Con riferimento alla previsione ex art. 32 del Capitolato, in particolare ove previsto che "In ragione dell'oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE (Allegato F) (etc..)" si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce "nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo" di quest'ultima (Art. 30 D.Lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei

Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg. UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'articolo citato ove prevista la nomina a responsabile del trattamento dati.

5) Con riferimento alla previsione ex art. 8.2 Obbligo di riservatezza del Capitolato, anche in base alla lettura dell'art. 8.3 laddove si dà atto dell'applicazione dell'art. 35, comma 7, D.Lgs 81/2015 si chiede conferma che, circa i lavoratori somministrati in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore) si chiede conferma che sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati e, di conseguenza, le violazioni ex art. 8.2 (nonché la risoluzione ex art 17 del Capitolato "violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza") si riferiscono solo ai lavoratori diretti dell'Agenzia Aggiudicataria.

Risposta:

- 1) Si precisa che i valori inseriti nella colonna "costo del lavoro su base oraria" devono comprendere anche gli oneri e i contributi.
- 2) Si chiarisce che i valori riportati nella colonna "costo mensile" della tabella all'art. 9.5 ("Trattamento economico") del Capitolato speciale di gara derivano dalla somma dei seguenti elementi: retribuzione mensile comprensiva dell'acconto incentivo, tredicesima mensilità e oneri.
- 3) Si conferma che il ribasso percentuale di ciascuna offerta economica sarà calcolato rispetto all'importo a base d'asta (€ 1.700.000,00).
- 4) Si conferma che la disposizione contenuta nell'art. 32, secondo capoverso, del Disciplinare, nella parte in cui dispone che il Fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, è da intendersi come refuso;

5) Si conferma che la disposizione contenuta nell'art. 8.2, primo capoverso, del Capitolato speciale, nella parte in cui dispone che è onere dell'Agenzia aggiudicataria assicurare l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela della riservatezza da parte del personale somministrato, è da intendersi come refuso.

Quesito n. 3 *[Nota del 30/08/2021]*

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, vorremmo sapere se fosse possibile procedere con l'acquisto di n. 2 marche da bollo da € 16,00, oppure nel caso in cui si dovesse procedere con F23, chiediamo di poter ricevere i relativi codici.

Risposta: Si rinvia sul punto all'art. 16.3.2 (*"Documentazione a corredo"*), punto 21, del Disciplinare, il quale indica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 3 D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Quesito n. 4 *[Nota del 07/09/2021]*

*1) Si chiede conferma che non vi siano limiti di facciate e caratteri/interlinee particolari da rispettare per la stesura dell'offerta tecnica.
2) Si chiede cortesemente di confermare che il criterio di valutazione 2 dell'offerta tecnica "Giorni effettivi per la messa a disposizione del personale richiesto e/o sostituito dal momento della richiesta" si riferisce alle tempistiche con cui l'Agenzia dovrà inoltrare i tre curricula richiesti nel capitolato speciale per ciascun profilo professionale richiesto.*

Risposta: 1) Si rinvia alle risposte fornite al Quesito n. 1 per i punti n. 1-2-3.
2) Si conferma che il criterio di valutazione n. 2 (*"Giorni effettivi per la messa a disposizione del personale richiesto e/o sostituito dal momento della richiesta"*), riportato nella tabella all'art. 22.1 (*"Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"*) del Disciplinare, si riferisce alle tempistiche con cui l'Agenzia aggiudicataria farà pervenire all'ASL BI i curricula di personale immediatamente disponibile alla presa di servizio per il profilo professionale richiesto, come si evince dall'art. 6. (*"Modalità di espletamento del servizio"*) del Capitolato speciale.

Quesito n. 5 *[Nota del 07/09/2021]*

*1) ART. 8.1 CAPITOLATO: al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2) ART. 8.2 CAPITOLATO: con riferimento all' art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - si segnala che nell'ambito dei servizi di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati e non come Responsabile esterno. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda*

utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma.

3) ART. 8.3 CAPITOLATO: in tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.

4) ART. 13 CAPITOLATO: al fine di evitare l'allungamento dei tempi di fatturazione previsti ex lege, poiché si tratta di un contratto a prestazioni continuative si chiede di effettuare le verifiche ex art. 102 d.lgs. 50/2016 senza vincolare alle tempistiche di queste ultime il pagamento del corrispettivo.

5) ART. 16 CAPITOLATO: si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

6) ART. 18 CAPITOLATO: si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

7) ART. 22 CAPITOLATO: si chiede di conoscere l'importo delle spese contrattuali a carico dell'Agenzia aggiudicataria.

Risposta:

1) Si precisa che il riepilogo mensile delle presenze verrà rilasciato dall'ASL BI entro il quinto giorno del mese successivo all'esecuzione della prestazione.

2) Si rinvia alla risposta fornita al Quesito n. 2 per il punto n. 4.

3) Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 35, comma 7, D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, si precisa che la polizza assicurativa richiesta all'Agenzia aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 ("Copertura assicurativa") del Disciplinare, sarà esclusivamente finalizzata alla copertura dei danni cagionati a terzi – intendendo inclusi fra questi la stessa ASL BI – che siano imputabili ai dipendenti diretti dell'Agenzia o comunque ai lavoratori somministrati, quando il

comportamento dannoso di questi ultimi non sia causalmente ascrivibile all'attività di direzione e controllo svolta dell'utilizzatore ma a mancanza di diligenza nella somministrazione del personale da parte dell'Agenzia (ad es. nel caso di danno provocato da malattia psichica preesistente del lavoratore somministrato, non preventivamente comunicata all'utilizzatore).

4) Si conferma quanto disposto dall'art. 13 (*"Fatturazione e pagamento dei corrispettivi"*) del Capitolato speciale.

5) Si conferma che, in caso di applicazione di penali ai sensi dell'art. 16 (*"Penalità"*) del Capitolato speciale, il relativo importo sarà recuperato in prima battuta sulle somme spettanti all'Agenzia aggiudicataria a titolo di remunerazione del servizio e, qualora queste ultime non fossero sufficienti, sulla cauzione definitiva.

6) Si rinvia alla risposta fornita al Quesito n. 1 per il punto n. 5.

7) Si precisa che le spese contrattuali a carico dell'Agenzia aggiudicataria saranno:
- imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A al D.P.R. 26/10/1972, n. 642), pari ad € 16,00 per ogni foglio;
- (qualora il contratto venga registrato in caso d'uso) imposta fissa di registro (art. 2 della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131), pari ad € 200,00.

Quesito n. 6 [Nota del 10/09/2021]

Con riferimento all'art. 28 del Disciplinare e art. 8.3 del Capitolato:

Nell'istituto della Somministrazione di lavoro, La Responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (Art. 35, comma 7, D.Lgs n. 81/2015). In capo all'APL, invece la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il Contratto di Somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 - Deliberazione n. 100 del 012 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata

Risposta: 1) Si rinvia alla risposta fornita al Quesito n. 5 per il punto n. 3.

Distinti saluti.

IL R.U.P.
Dott. Fabrizio Crestani